

Sent. n. 100/2025 pubbl. il 11/06/2025
Rep. n. 100/2025 del 11/06/2025

RG 50/2025 LIQ. CONTR.
(DE MARCHI UGO)

RG 51/2025 LIQ. CONTR.
(BONORA PAOLA)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

PROC. UNIT. 196-1/2024

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 11/06/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri	presidente
dr. Lucio Munaro	giudice relatore
dr. Clarice Di Tullio	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 196-1/2024 r.g.
promossa da

Bonora Paola
De Marchi Ugo
- ricorrenti -
con l'avv. [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Paola Bonora e Ugo De Marchi, quali debitori ex art. 2.1, lett. c, cci, agendo ex art. 66 cci hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).

In sito a decreto interinale del giudice relatore, i ricorrenti hanno puntualmente integrato le prove documentali indispensabili.

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci

Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6a31bf9aceb8a38e832dee1a453d1a30e
Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6ef4956fb375
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5dafde857



(richiamato dall'art. 268.1 cci), perché i ricorrenti, conviventi di fatto ex art. 66.2 cci, risultano residenti a [REDACTED].

3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso presenta un contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.

4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che i ricorrenti:

- non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
- a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, hanno debiti per la somma complessiva di € 238.076,38, derivanti soprattutto dalla pregressa attività di impresa svolta congiuntamente quali soci della DMC s.n.c. di De Marchi Ugo e Paola Bonora;
- non dispongono della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
- sono proprietari di immobili complessivamente stimati in € 134.000,00;
- De Marchi dispone di un trattamento pensionistico medio di € 611,77, mentre la Bonora lavora come [REDACTED] con compensi saltuari, al massimo di € 300,00 mensili;

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).

6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci (redatta con precisione e accuratezza) risulta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nella misura di 68.399,89.

7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il



contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Paola Bonora e Ugo De Marchi;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e l'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto quale liquidatore;
- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Treviso, 10.6.2025

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

